



GIOVANNI DE VIVO
Vescovo di Pescia

Gent.mo



Gentilissimo Signore

do seguito alla sua richiesta del **5.05.2014**,
spedita al Parroco di Malocchio, a me consegnata in data **12.5.2014**, in cui chiede “di non
essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata
«Chiesa cattolica apostolica romana»”.

Visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza del 30 ottobre 1999,
in data **16.05.2014** ho dato disposizione al Parroco di Malocchio Mons. Amleto Spicciani,
di apporre sul libro dei battezzati dell'**anno 1980** nelle annotazioni dell'**atto di Battesimo**
l'annotazione da Lei richiesta concernente la volontà di “non essere più considerato
aderente alla confessione religiosa denominata «Chiesa cattolica apostolica romana»”.

Il suddetto Parroco, in data **17.05.2014** ha dichiarato di aver effettuato la predetta
annotazione, che comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in nota¹, che la
invito a leggere attentamente.

Distinti ossequi.

Pescia 19.05.2014

¹ Conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 §1, 5°; 1124);
- necessità della forma canonica nella celebrazione del matrimonio e obbligo di rispettare la normativa vigente riguardante i matrimoni misti e di disparità di culto;
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1194 § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann.1331 § 1, 2°; 915);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1)